

ALLEGATO D)

SCRITTURA PRIVATA

N. _____ del _____

COMUNE DI BOLSENA

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE E L’UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
SENZA RILEVANZA ECONOMICA
Codice CIG ZBC254F087**

L’anno _____ il _____ giorno _____

del mese di _____ presso la residenza comunale, con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Bolsena C.F./P.IVA _____ in persona di _____, responsabile del servizio (Decreto sindacale prot.n. 3387 del 26/03/2018), in esecuzione della propria determinazione n. _____ del _____, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto e nell’interesse del Comune di Bolsena,

E

L’Associazione Sportiva _____ con sede in _____ Via _____ C.F./P.IVA _____ in persona del signor _____ nato a _____ il _____, residente a _____ in Via _____ in qualità di Legale rappresentante,

PREMESSO

- che con propria determinazione n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la convenzione per la gestione delle strutture e impianti sportivi.

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è la gestione delle seguenti strutture ed impianti sportivi di proprietà comunale:

- campo comunale di calcio principale “Boccacci 1” situato in loc. Morone;
- campo comunale di calcio per allenamenti “Boccacci 2” situato in loc. Morone;
- campo comunale di calcetto situato in loc. Morone;
- impianto comunale da tennis situato in Via Cassia Nord;
- Palazzetto dello Sport situato in loc. Morone;

nonché i relativi spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori delle strutture in oggetto e tutte le attrezzature come più dettagliatamente descritti negli allegati verbali di consegna e nella planimetria anch'essa allegata.

-Allegato A: verbale di consegna dei locali e degli spazi, con sommaria descrizione dello stato degli stessi;

-Allegato B: verbale di consegna delle attrezzature, con sommaria descrizione delle stesse.

Tali strutture e impianti sportivi e attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al gestore, che li prende in consegna.

Il gestore dà atto del fatto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi, come al precedente comma individuati, sono in buono stato e totalmente idonei allo svolgimento dei servizi cui sono destinati.

Gli obblighi del gestore consistono in:

- pulizia degli spogliatoi e dei bagni del campo comunale di calcio principale ad ogni utilizzo;
- segnatura del campo di calcio principale all'occorrenza;
- piccole manutenzioni ordinarie in tutto il polo sportivo;
- apertura, chiusura e custodia di tutto il polo sportivo (loc. Morone e Via Cassia Nord) dietro indicazione degli orari d'uso degli impianti da parte dell'ufficio competente;
- pulizia del Palazzetto dello Sport e della palestra posta al 1° piano dello stesso all'occorrenza;
- servizio di prenotazioni per l'uso del campo comunale di calcetto, dell'impianto comunale da tennis e per l'uso occasionale e continuativo per attività sportive o per manifestazioni sportive del Palazzetto dello Sport;
- programmazione dell'attività sportiva (attività proprie e attività di soggetti esterni);
- garantire l'accesso e l'uso della struttura da parte di tutti i cittadini senza discriminazione alcuna;
- stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile e penale verso i terzi esonerando l'Ente da qualsiasi responsabilità in ordine a danni a cose e persone che possano verificarsi durante il periodo della gestione della struttura;
- comunicare periodicamente all'Ente le eventuali anomalie o difetti riscontrati nella struttura o nelle attrezzature ai fini di adottare le precauzioni necessarie ad evitare danni a persone e cose;
- rendicontare annualmente i dati organizzativi e finanziari della gestione;
- fornire comunicazione preventiva scritta all'Amministrazione del soggetto che sarà nominato responsabile della gestione degli impianti qualora diverso dal legale rappresentante;
- rispettare ogni normativa afferente all'esercizio delle attività svolte (a titolo esemplificativo sicurezza, gestione retributiva e previdenziale).

ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE

Lo scopo della presente convenzione riguarda la gestione, l'utilizzo, la custodia, la conservazione e il miglioramento delle strutture e impianti sportivi indicati, per finalità sportive e di aggregazione sociale.

La finalità prioritaria è quella della promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità.

I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono:

- a) la ricerca della massima qualità nella conduzione delle strutture e impianti sportivi e nella organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
- b) garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture e impianti sportivi, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
- c) mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di

sport a livello locale.

ART. 3 - PROPRIETA' STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI

L'Associazione Sportiva dichiara e riconosce che tutte le strutture e gli impianti siti nell'area o sugli immobili oggetto della gestione sono, in quanto costruiti, di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Bolsena.

L'Associazione Sportiva dichiara altresì di non avere per tale fatto nulla a pretendere dal Comune di Bolsena.

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE E MODALITA' DI DISDETTA

Il termine di scadenza della convenzione viene fissato dal _____ al _____, con la possibilità di rinnovo per il periodo di mesi 12.

Al termine del periodo contrattuale l'affidamento scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

È previsto l'obbligo a carico dell'aggiudicatario di proseguire nella gestione del servizio, oltre la naturale scadenza, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo aggiudicatario ovvero per motivazioni non preventivabili o non riconducibili alla volontà dell'Amministrazione comunale.

Oltre che in maniera consensuale, le parti dichiarano che la convenzione può essere anticipatamente risolta, previa contestazione scritta in caso di grave inadempienza da parte dell'Associazione Sportiva e che il Comune manchi o ritardi il pagamento oltre i sei mesi.

ART. 5 - MODALITA' D'USO E ACCESSO ALLE STRUTTURE E IMPIANTI

L'utilizzo delle strutture e impianti sportivi comunali si ispira al principio del libero accesso agli stessi, a favore dei cittadini del Comune di Bolsena.

L'utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti è autorizzato dall'Amministrazione comunale, tenendo fermi i seguenti criteri di priorità:

- 1) utilizzo da parte dell'Amministrazione comunale;
- 2) attività delle scuole, di ogni ordine e grado;
- 3) attività connesse ai campionati federali;
- 4) attività per disabili;
- 5) attività corsistica per ragazzi, adulti ed anziani;
- 6) utilizzo da parte di Gruppi e Associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.
- 7) utilizzo da parte di singoli cittadini;
- 8) manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti.

È fatto divieto al gestore di utilizzare i locali del Palazzetto dello sport per attività sportive che prevedano l'uso di pattini a rotelle, di scarpe con i tacchi e per partite di calcetto.

Al fine di permettere un uso appropriato delle strutture e impianti sportivi, il gestore curerà di predisporre, sulla base delle richieste pervenute, un programma di utilizzo degli stessi, riferito alle diverse stagioni sportive, favorendo lo svolgimento delle attività connesse ai Campionati federali.

L'Amministrazione e il gestore assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare l'interruzione delle attività programmate. Il gestore assume l'impegno di assicurare ai partecipanti alle diverse attività delle strutture sportive la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni, segnalando di volta in volta la possibilità di recuperare in ore diverse le attività non svolte.

L'Amministrazione comunale, ogniqualvolta riterrà opportuno utilizzare le strutture e gli impianti sportivi per iniziative da essa promosse o patrocinate, può farlo mediante preavviso al gestore, salvaguardando al massimo il calendario sportivo dell'Associazione Sportiva.

L'utilizzo da parte di terzi dovrà tener conto delle esigenze dell'Associazione Sportiva nel realizzare i propri programmi.

Gli orari di utilizzo delle strutture e impianti sportivi per esigenze scolastiche e comunali, saranno comunicate dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale fornisce all'Associazione Sportiva aggiudicataria copia delle chiavi necessarie.

E' fatto divieto di fabbricare altre copie di chiavi, da consegnare ad altri gruppi fruitori degli impianti, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi.

ART. 6 - ATTIVITÀ DELLE SCUOLE E DEI DISABILI

Alle attività scolastiche e per i disabili devono essere riservati, sulla base ed entro i limiti delle richieste espresse, i giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi nel calendario scolastico.

L'Amministrazione deve predisporre il calendario delle attività scolastiche e per i disabili tenendo presenti i seguenti criteri e disposizioni:

- i singoli Istituti scolastici devono comunicare all'Amministrazione il calendario di utilizzazione degli impianti.

L'Amministrazione provvederà, ad inoltrare la comunicazione al gestore.

ART. 7 - USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITÀ NON SPORTIVE

Le autorizzazioni a terzi a svolgere, nelle predette strutture, iniziative diverse da quelle sportive, saranno rilasciate dall'Amministrazione comunale sentito il parere del gestore, fatto salvo il divieto per quelle attività che per la loro natura possono arrecare danni agli impianti o alle strutture.

Le manifestazioni che lo richiedono, dovranno essere autorizzate secondo quanto prevede il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale subordinare l'autorizzazione dell'uso delle strutture e impianti sportivi alla stipulazione, da parte del richiedente, di una congrua assicurazione, per eventuali incidenti o danni a persone o cose, durante il corso delle manifestazioni autorizzate.

ART. 8 - TARIFFE E ORARI PER L'USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Il gestore deve applicare per l'uso (sia sportivo che per altre attività) del campo da calcio principale, del campo di calcetto in loc. Morone, del campo da tennis in Via Cassia Nord e del Palazzetto dello Sport le tariffe approvate dalla Giunta Comunale, la cui riscossione è effettuata dal gestore stesso. Tutte le tariffe devono intendersi comprensive di IVA.

L'uso delle strutture e impianti sportivi da parte dell'Amministrazione comunale sia per esigenze scolastiche che per altre attività comunque consentite, è a titolo gratuito.

ART. 9 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il gestore ha l'obbligo di mantenere, sulle strutture e impianti sportivi, personale qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il gestore può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo l'Amministrazione da ogni responsabilità.

L'Amministrazione può richiedere la sostituzione di unità lavorative che abbiano suscitato problemi sul piano comportamentale.

Il gestore dovrà altresì:

- avere cura dell'habitat naturale, conservare e proteggere l'ambiente ecologico in ottemperanza alle disposizioni di legge in vigore;
- attivare forme di gestione idonee al contenimento dei consumi energetici;
- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti.

Sono inoltre totalmente a carico del gestore:

- le spese per l'acquisto di materiali per l'igiene dei servizi, spogliatoi ed ogni altro locale di pertinenza;

- le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso, dotazione sala infermeria);
- le spese per disinfestazioni generali con appositi disinfettanti come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi e al tipo di materiale;
- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal gestore a mezzo della presente convenzione.

Il materiale necessario per gli interventi consistenti in piccole manutenzioni ordinarie in tutto il polo sportivo, previa comunicazione preventiva all'Ufficio Tecnico Comunale, è acquistato direttamente dall'Associazione Sportiva a proprie spese.

ART. 10 - SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE – LIMITAZIONI PER MOTIVI DI SICUREZZA

In concomitanza con l'attività sportiva può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso il gestore dovrà munirsi delle prescritte autorizzazioni, ove necessario.

ART. 11 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune i pagamenti delle utenze elettriche, di riscaldamento e di acqua calda sanitaria per una spesa non superiore a € 23.000,00 annuali. Le eccedenze faranno carico dell'aggiudicatario. Faranno altresì carico al Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le eventuali modifiche agli edifici e agli impianti.

E' fatto divieto all'Associazione Sportiva di modificare lo stato attuale delle strutture e impianti sportivi.

Per manutenzioni straordinarie si intendono tutte quelle che non sono contenute nell'elenco delle ordinarie e in particolare gli interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all'uso; sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative.

Il Comune provvede a mantenere a norma tutte le strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, in base alla normativa vigente e nei termini di legge in vigore.

Il gestore non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti le strutture e impianti sportivi che l'Amministrazione intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. Qualora dall'esecuzione dei lavori medesimi ne consegua forzatamente una sospensione totale dell'attività del gestore per un periodo superiore a giorni 10 (dieci), potrà essere concordato tra le parti un recupero del periodo di inattività. I tempi di intervento devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, connesse all'adeguamento, sicurezza ed alla igienicità degli impianti e degli edifici che impongano l'intervento immediato) con un anticipo di almeno 1 (uno) mese e concordati con il gestore nel rispetto della programmazione annuale dell'attività del medesimo.

ART. 12 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'Associazione Sportiva esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, compresi terzi, derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione.

Il gestore è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli impianti; è inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono degli impianti stessi.

L'Associazione Sportiva pertanto si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi per le attività svolte, avente la durata della convenzione e con massimale di € 3.000.000,00.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Comune di Bolsena.

ART. 13 – INADEMPIMENTO – CAUSE DI RISOLUZIONE - RECESSO

Nel caso di inosservanza da parte del gestore di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine.

Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del gestore.

Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite, l'Amministrazione comunale potrà ordinare al gestore l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, per i seguenti motivi:

- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte del gestore, delle strutture e impianti sportivi;
- grave inadempimento e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, della destinazione di uso delle strutture e impianti sportivi;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria oltrechè mancata reintegrazione delle dotazioni, ecc.;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;
- mancata sorveglianza sulla regolarità degli accessi da parte di terzi (autorizzazione concessa e pagamenti effettuati) agli impianti di competenza dell'Amministrazione comunale;
- danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale eventualmente utilizzato.

La presente convenzione decadrà qualora venisse sciolta l'Associazione Sportiva o venisse modificato l'atto costitutivo, mutandone i principi a cui oggi è ispirato.

E' fatto salvo il diritto di recesso dell'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio all'Associazione sportiva previa motivata delibera della Giunta Comunale.

In tali circostanze non è ammesso a favore del gestore alcun diritto di risarcimento.

ART. 14 – VERIFICHE SUL SERVIZIO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Fatte salve le competenze degli organi statuali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e l'erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione.

Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dall'Associazione Sportiva ai principi dello Statuto della stessa, l'osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.

L'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni; il Responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo verrà comunicato tempestivamente al gestore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha diritto in ogni tempo e momento, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento e gli eventuali danni causati ai beni mobili e immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione.

E' comunque inteso che durante tali ispezioni verrà adottata ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.

Il Direttore dell'esecuzione riferirà periodicamente al Responsabile unico del procedimento sull'andamento del contratto, al fine di garantire una gestione unitaria.

Spetta al Direttore dell'esecuzione del contratto l'emissione del certificato di regolare esecuzione ai fini della liquidazione delle fatture.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al gestore, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della notifica, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico dello stesso per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al gestore verrà assegnato un

ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione in danno e a spese dell'Associazione sportiva.

ART. 15 - RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Entro il 30 novembre di ogni anno l'Associazione Sportiva si impegna a far pervenire all'Amministrazione il prospetto delle attività sportive organizzate settimanalmente nelle strutture e impianti sportivi in gestione.

ART. 16 - PUBBLICITÀ

Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale.

Il gestore ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi. Gli oneri conseguenti sono a carico del gestore.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

Il gestore ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione e di osservare le disposizioni impartite dai competenti servizi comunali, in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità e il decoro delle strutture sportive.

ART. 17 - RICONSEGNA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

I locali, gli impianti e le loro attrezzature concesse in uso dovranno essere riconsegnati al Comune, al termine della presente convenzione, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento.

ART. 18 - DIVIETI

Ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 non è prevista la possibilità di subappalto né quella di cessione del contratto, né quella della cessione in qualsiasi forma in tutto o in parte del servizio pena la risoluzione immediata della convenzione stessa in suo danno.

In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto, commessa dal subappaltante, unico responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi sarà esclusivamente il gestore.

ART. 19 - MODIFICHE

La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione delle strutture sportive. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

ART. 20 - CAUZIONE

L'aggiudicatario dovrà stipulare a titolo di cauzione apposita polizza fideiussoria per un importo di € 50.000,00 per la durata della convenzione stessa a garanzia che i beni mobili e immobili dati in uso vengano riconsegnati nelle medesime condizioni come da verbale di consegna, salvo i normali casi di deperimento dovuto all'uso degli stessi.

ART. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., pena la nullità del contratto.

ART. 22 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO E DESIGNAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Bolsena, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'aggiudicatario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore dell'esecuzione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'Associazione interessata può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'Associazione interessata ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha

altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Bolsena con sede in Largo La Salle n. 3 – 01023 Bolsena (VT).

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: RPD Giuliano Palotto tel. 0761/7951; e-mail dpo@comune.bolsena.vt.it.

Con la sottoscrizione della convenzione l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento e viene designato come *Responsabile del trattamento dei dati* in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

ART. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione da stipulare.

Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del Tribunale di Viterbo.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a spese dell'aggiudicatario.

Formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti non materialmente allegati alla stessa e conservati presso l'Ente committente:

- Avviso Pubblico;
- Provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- Offerta tecnica;
- Offerta economica;
- Documentazione tecnica composta da polizze assicurative e cauzione come riportate agli Artt. 12 e 20 della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

Il Presidente dell'Associazione Sportiva

per il Comune
Il Responsabile del Servizio

Per espressa accettazione delle clausole contenute nell'Art. 13 della convenzione.

Il Presidente dell'Associazione Sportiva
